



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

CANCELLERIA FALLIMENTARE

AL PERSONALE DELLA CANCELLERIA FALLIMENTARE - sede

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Ogg. DECRETO CRISI D'IMPRESA - DL 24.7.21 n. 118 convertito in legge 21.10.21 n. 147

La normativa di cui all'oggetto, recante "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE", ha introdotto gli istituti delle MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (art. 7 dl. 118/2021) e delle AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE e RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI (art. 10 DI cit.).

Detti procedimenti, secondo le prime indicazioni ministeriali, andranno iscritti al ruolo della volontaria giurisdizione, rispettivamente con i codici: 400404 per le "misure protettive e cautelari – risanamento aziendale" e 400405 per le "autorizzazioni del tribunale – risanamento aziendale" e saranno gestite dalla Cancelleria Fallimentare.

Quanto al trattamento fiscale degli atti, fino a nuove disposizioni, questi ultimi soggiaceranno al contributo unificato dei procedimenti cautelari (misure protettive ex art. 7) e dei procedimenti camerale (autorizzazioni ex art. 10).

La presente viene rimessa al Consiglio dell'ordine forense per la diffusione tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

Perugia, 14.12 2021

Alberto Maestri
Direttore Amministrativo